

Al Prof. Francesco De Domenico
Direttore Generale
dell'Università degli Studi di
MESSINA
francesco.dedomenico@unime.it

Trasmessa solo via e-mail

All'Ing. Francesco Oteri
RUP e Capo Area dell'Area Servizi Tecnici
dell'Università degli Studi di
MESSINA
francesco.oteri@unime.it

E p.c. Spett.le AVCP
ROMA
protocollo@pec.avcp.it

Spett.le Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO
segreteria.osservatoriocpp@regione.sicilia.it
ufficio.speciale.osservatorioccp@certmail.regione.sicilia.it

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
MESSINA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Federici
CATANIA

Prot. n. 84/13

Palermo, 04/10/2013

Oggetto: Università degli Studi di Messina – Appalto integrato procedura aperta per la Ristrutturazione degli Edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Commissione giudicatrice. - Segnalazione di irregolarità

In relazione alla procedura in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, tramite i propri Ordini, che segnalano la non corretta applicazione delle norme di legge per quanto riguarda la composizione della Commissione giudicatrice, prevista per l'aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83, c.1, D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i..

Nello specifico viene segnalato che la Commissione risulterebbe composta esclusivamente da docenti della facoltà di ingegneria, senza alcuna comunicazione agli ordini professionali.

L'art.84 del D.Lgs. 163/2006, al comma 8, prevede che “in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ...” e degli altri casi ivi contemplati, i commissari possano essere scelti tra gli appartenenti nell'ordine alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Ora è evidente, anche attraverso il confronto ermeneutico con le leggi correlate, e segnatamente l'art.21 della L. n.109/1994 e l'art.92 del D.P.R. n.554/1999, che non è data facoltà all'Amministrazione appaltante di scegliere i commissari da una sola di tali categorie e/o di farlo con scelta diretta e autonoma.

In particolare l'art.92 c.2 del DPR 554/99 prescrive che, solo nel caso che “nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti”, con ciò sancendo in maniera inoppugnabile un duplice obbligo per la stazione appaltante:

- a) richiedere le rose di nominativi rispettivamente agli ordini professionali (ordinariamente ingegneri ovvero ingegneri e architetti nel caso di opere edilizie e di commissioni formate da cinque componenti) e alle facoltà universitarie;
- b) estrarre a sorteggio i componenti fra le rispettive rose di nominativi comunicate;
- c) nel caso di inerzia dei suddetti enti, scegliere autonomamente ma pur sempre nell'ambito dei soli soggetti inadempienti.

Si rileva sommessamente come la complessità delle proposte progettuali da esaminare (ristrutturazioni edilizie con un importo di oltre 20 milioni di euro), richieda in ogni caso l'apporto di soggetti di elevata professionalità e di articolata esperienza tecnica, e non solo di indubbia capacità scientifica, come le disposizioni del legislatore hanno inteso affermare.

È dunque palesemente illegittima e incongrua la procedura che ha condotto codesta Amministrazione a scegliere i commissari nell'ambito di una soltanto delle categorie indicate dalla legge, escludendo in particolare i professionisti e gli ordini professionali competenti per territorio.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire alle Amministrazioni pubbliche, si rassegnano le superiori considerazioni e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento la pronta revoca delle nomine effettuate in palese violazione dell'art. art.84, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e delle superiori leggi correlate, e la pronta ripetizione della procedura di nomina della Commissione nel senso indicato dalla normativa, revocando e annullando in autotutela tutte le attività e gli atti già consumati.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina è invitato a vigilare su quanto segnalato.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta